Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia
Piazza Grande, 11 a - ingresso Via Scamozzi 5 b
33057 Palmanova (UD)
Tel. +39 0432 932592 - Fax +39 0432 932517
https:// friuliveneziagiulia.lnd.it

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

COMUNICATO UFFICIALE N. 02 DEL 02/07/2024

Sommario

ATTIVITÀ APERTURA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 AGGIORNAMENTO PORTALE SOCIETÀ 3
CAMPIONATI ALLIEVI UNDER 16 E GIOVANISSIMI UNDER 14 RIFORMA CAMPIONATI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 3
AFFILIAZIONI – FUSIONI – CAMBI DI SEDE SOCIALE – MUTAMENTI DI DENOMINAZIONE SOCIALE – STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 3
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 4
Comunicato Ufficiale n. 1/A della F.I.G.C. 4
Comunicato Ufficiale n. 2/A della F.I.G.C. 4
Comunicato Ufficiale n. 3/A della F.I.G.C. 4
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 6
Comunicato Ufficiale n. 1 L.N.D. – Attività ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti Stagione Sportiva 2024/2025 6
Comunicato Ufficiale n. 2 L.N.D. – Attività ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a Cinque Stagione Sportiva 2024/2025 6
Comunicato Ufficiale n. 3 L.N.D. – Visita medica idoneità art. 43 NOIF 6
Comunicato Ufficiale n. 4 L.N.D. – Orari inizio gare ufficiali Stagione Sportiva 2024/2025 6
Comunicato Ufficiale n. 5 L.N.D. – Programma manifestazioni nazionali organizzate dalla LND 7
Comunicato Ufficiale n. 6 L.N.D. – Regolamento Coppa Italia Dilettanti 2024/2025 8
Comunicato Ufficiale N. 7 L.N.D. – Nomine Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali 2024/2025 8
Comunicato Ufficiale n. 8 L.N.D. – Tutela assicurativa Tesserati e Dirigenti LND 2024/2025 9
Comunicato Ufficiale n. 14 della L.N.D. – Beach Soccer 9
Circolare N. 1 L.N.D. – Attività Agonistica 2024/2025 9
Circolare N. 2 L.N.D. – Decadenza Affiliazione ex art. 16 NOIF 9
Circolare N. 3 L.N.D. – Gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico 9
Circolare N. 4 L.N.D. – Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive 9
Circolare N. 5 L.N.D. – Convenzione LND-USSI 9
Circolare N. 6 L.N.D. – Rapporti Organi di informazione 10
Circolare N. 7 L.N.D. – Acquisizione diritti audio-video per la stagione sportiva 2024/2025 10
Circolare N. 8 della L.N.D. – Trasmissione in diretta delle gare dei Campionati dilettantistici attraverso i canali social ufficiali delle Società LND 10
Circolare N. 9 della L.N.D. – Centro Studi Tributari LND 10

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE **10**
Consiglio Direttivo 10
Obbligo Impiego di calciatori “Giovani” – Campionati di Eccellenza e Promozione 2024/202510
Campionato di Prima Categoria 2024/2025 – Attivita’ giovanile 11
Campionati “Juniores Under 19” 2024/2025 11
Campionato Calcio a 5 Serie C/C1 2024/2025 – Partecipazione Calciatori 11
Date Inizio Campionati e Coppe – Stagione Sportiva 2024/2025 12
Iscrizione ai Campionati – Stagione Sportiva 2024/2025 12
Segreteria 15
Organico Campionati – Stagione Sportiva 2024/2025 15
Campionato di Promozione 2023/2024 – Fase Play Off 19
Campionato di Prima Categoria 2023/2024 – Fase Play Off 20
Campionato di Seconda Categoria 2023/2024 – Fase Play Off 20
Campionato Regionale Juniores Under 19 - Stagione Sportiva 2024/2025 21
Completamento Organico Campionato Regionale Juniores - Stagione Sportiva 2024/2025 21
COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA **22**
Segreteria 22
Campionato Regionale Allievi Under 17 - Stagione Sportiva 2024/2025 22
Completamento Organico Campionato Allievi Under 17 - Stagione Sportiva 2024/2025 23
Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 - Stagione Sportiva 2024/2025 23
Completamento Organico Campionato Giovaniss. Under 15 - Stagione Sportiva 2024/2025. 24
COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI BASE **25**
Segreteria 25
Iscrizione ai Tornei Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici – Stagione Sportiva 2024/2025 25
MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE **25**
RISULTATI GARE **26**
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 26
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 26
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 29
ERRATA CORRIGE **32**

BCC CREDIFRIULI
GRUPPO BCC ICCREA

ATTIVITÀ APERTURA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025
AGGIORNAMENTO PORTALE SOCIETÀ

Si informano le società che il Portale Società, già off-line dal pomeriggio di ieri, tornerà nuovamente disponibile nella giornata di **Giovedì 4 Luglio 2024**.

Tale sospensione del servizio si rende necessaria, come tutti gli anni, per consentire al reparto Sistemi Informativi della LND di procedere alle attività manutentive utili alla corretta apertura della Stagione Sportiva 2024/2025, nonché per la gestione della **proroga dei vincoli sportivi di tesseramento**, annunciata dal Ministro per lo Sport e pubblicata con decreto del 29 giugno 2024, in Gazzetta Ufficiale.

CAMPIONATI ALLIEVI UNDER 16 E GIOVANISSIMI UNDER 14
RIFORMA CAMPIONATI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Si ricorda alle società che, come previsto dal C.U. n. 11/SGS Nazionale del 17/08/2023, a partire dalla presente stagione sportiva le attività delle Categoria Allievi Under 16 e Giovanissimi Under 14 dovranno intendersi come **Campionati** e non più come Tornei.

Visto quanto sopra, il Consiglio Direttivo dello scrivente Comitato Regionale ha deliberato di voler procedere con una **riforma dei Campionati del Settore Giovanile e Scolastico.**

La **nuova formula dei Campionati e i meccanismi di promozione/retrocessione** al termine dei Campionati Regionali e Provinciali Under 17 – Under 16 – Under 15 – Under 14 della Stagione Sportiva 2024/2025 che andranno a comporre gli organici dei Campionati della Stagione Sportiva 2025/2026, varranno pubblicati sui prossimi Comunicati Ufficiali.

AFFILIAZIONI – FUSIONI – CAMBI DI SEDE SOCIALE – MUTAMENTI DI DENOMINAZIONE SOCIALE – STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Si informano le società che sarà possibile depositare (**ESCLUSIVAMENTE TRAMITE IL PORTALE ANAGRAFE FIGC)** le proprie istanze di **Mutamento di Denominazione Sociale, Cambio di Denominazione e Sede sociale, Fusione o Scissione** **fino al 15 luglio 2024**, termine di scadenza dettato dalle N.O.I.F., la cui modifica è intervenuta con il Comunicato ufficiale FIGC n. 233/A del 31 maggio 2024.

Per ogni necessità di supporto sul portale Anagrafe FIGC, le Società potranno scrivere una e-mail all'indirizzo supportotecnico@figc.it.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Comunicato Ufficiale n. 1/A della F.I.G.C.

Di seguito trascriviamo il testo integrale del Comunicato Ufficiale n.1/A della F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/A

Il Presidente Federale

- visto l'art. 21 dello Statuto Federale

CONVOCA

l'Assemblea Federale Elettiva per il giorno 4 novembre 2024 alle ore 8:30 in prima convocazione ed alle ore 11:00 in seconda convocazione, in Roma presso l'Hotel Hilton Rome Airport, Via Arturo Ferrarin n. 2 – Fiumicino Aeroporto – Tel. 06 65258 con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Verifica dei poteri
2) Elezione del Presidente dell'Assemblea
3) Elezione dei Consiglieri federali delle componenti ai sensi dell'art. 26, comma 4, dello Statuto federale
4) Elezione del Presidente Federale
5) Elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Comunicato Ufficiale n. 2/A della F.I.G.C.

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 2/A della F.I.G.C.. dd. 01/07/2024, inerente "Decadenza Affiliazione per Inattività di Società della L.N.D."

Comunicato Ufficiale n. 3/A della F.I.G.C.

Di seguito trascriviamo il testo integrale del Comunicato Ufficiale n.3/A della F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 3/A

Il Presidente Federale

– preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori;

– ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell'attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2024/2025

d e l i b e r a

nella stagione sportiva 2024/2025, la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) Società Professionistiche maschili

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie C potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6 calciatori.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamenteo, tutela e protezione dei minori.

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.

Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

b) Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile potranno richiedere il tesseramento in deroga per non più di 6 calciatrici. Detti tesseramenti, validi per una sola stagione sportiva, presupporranno comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche maschili.
I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

c) Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore e per non più di una calciatrice. Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.

Il Presidente Federale potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioni assolutamente straordinarie, motivate e documentate.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D. – Attività ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti Stagione Sportiva 2024/2025

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 1 della L.N.D. dd. 01/07/2024, inerente all'oggetto.

Comunicato Ufficiale n. 2 della L.N.D. – Attività ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a Cinque Stagione Sportiva 2024/2025

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 2 della L.N.D. dd. 01/07/2024, inerente all'oggetto.

Comunicato Ufficiale n. 3 della L.N.D. – Visita medica idoneità art. 43 NOIF

Di seguito trascriviamo il testo integrale del Comunicato Ufficiale n.3 della L.N.D.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 3
Stagione Sportiva 2024/2025

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l'obbligo a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva.

Ciò anche in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali in relazione alla mancanza delle certificazioni conformi a quanto previsto dalle vigenti norme sanitarie particolarmente nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta, peraltro, alcuna tutela assicurativa.

Si ricorda che le visite medico sportive per il rilascio della certificazione di idoneità all'attività agonistica devono essere eseguite presso strutture sanitarie autorizzate pubbliche o private da specialisti in Medicina dello Sport individuati negli appositi elenchi dalle singole Regioni.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

Comunicato Ufficiale n. 4 della L.N.D. – Orari inizio gare ufficiali Stagione Sportiva 2024/2025

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 4 della L.N.D. dd. 01/07/2024, inerente all'oggetto.

Comunicato Ufficiale n. 5 della L.N.D. – Programma manifestazioni nazionali organizzate dalla LND

Di seguito trascriviamo il testo integrale del Comunicato Ufficiale n.5 della L.N.D.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 5
Stagione Sportiva 2024/2025

Si comunica il programma relativo alle manifestazioni nazionali organizzate dalla L.N.D. nella Stagione Sportiva 2024/2025, segnatamente gli spareggi-promozione tra le Seconde Classificate nei Campionati di Eccellenza maschile, la fase finale della Coppa Italia e quella del Campionato Juniores "Under 19" Regionale, oltre al Torneo delle Regioni di Calcio a 11 e di Calcio a 5. Con Comunicato di successiva pubblicazione, sarà reso noto il programma delle gare relative alla fase finale nazionale del Campionato Under 18 Dilettanti.

DATA	SECONDE CLASSIFICATE ECCELLENZA	CAMPIONATO JUNIORES	COPPA ITALIA CALCIO A 11	TORNEO DELLE REGIONI CALCIO A 5 E CALCIO A 11
Mercoledì 12/02/2025			1a fase triangolare ottavi andata	
Mercoledì 19/02/2025			1a fase triangolare ottavi ritorno	
Mercoledì 26/02/2025			1a fase triangolare	
Mercoledì 05/03/2025			Quarti di andata	
Mercoledì 12/03/2025			Quarti di ritorno	
Mercoledì 19/03/2025			Semifinali andata	
Mercoledì 26/03/2025			Semifinali ritorno	
Sabato 05/04/2025			FINALE (eventuale)	
Da Venerdì 11/04/2025 a Venerdì 18/04/2025				TDR CALCIO A 11
Da Giovedì 24/04/2025 a Giovedì 01/05/2025				TDR CALCIO A 5
Sabato 03/05/2025		1a fase triangolare ottavi andata		
Mercoledì 07/05/2025		1a fase triangolare Ottavi ritorno		
Sabato 10/05/2025		1a fase triangolare		
Sabato 17/05/2025		Quarti andata		
Sabato 24/05/2025		Quarti ritorno		
Domenica 25/05/2025	1°t. gara andata			
Sabato 31/05/2025		Semifinali andata		
Domenica 01/06/2025	1°t. gara ritorno			
Sabato 07/06/2025		Semifinali ritorno		
Domenica 08/06/2025	2°t. gara andata			
Sabato 14/06/2025		FINALE		
Domenica 15/06/2025	2°t. gara ritorno			

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

Comunicato Ufficiale n. 6 della L.N.D. – Regolamento Coppa Italia Dilettanti 2024/2025

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 6 della L.N.D. dd. 01/07/2024, inerente all'oggetto.

Comunicato Ufficiale N. 7 della L.N.D. – Nomine Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali 2024/2025

Di seguito trascriviamo stralcio del Comunicato Ufficiale n. 7 della L.N.D. dd. 01/07/2024:

COMUNICATO UFFICIALE N. 7
Stagione Sportiva 2024/2025

Si comunicano, ai sensi dell'art. 13, comma 5, lett. g), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le nomine relative alla composizione delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali per la stagione sportiva 2024/2025, a valere fino al 30 giugno 2025.

…omissis…

COMITATO REGIONALE FRIULI V.G.

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GORIZIA

Delegato	CANCIANI ERMES (AD INTERIM)	
Vice Delegato	DA NOMINARE	
Componenti	CASASOLA MASSIMO	FIAMINGO GAETANO
	FAMEA FRANCESCO	
Segretario	PAVANEL MAURIZIO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE

Delegato	ANTONINI GIORGIO	
Vice Delegato	BAGATIN CARLO	
Componenti	GARLANT LUIGI	RONCHESE LORENZO
	LISOTTO CHIARA	BOZZO STEFANO
Segretario	GUBULIN GIUSEPPE	

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TOLMEZZO

Delegato	PLAZZOTTA MAURIZIO	
Vice Delegato	DE ANTONI STEFANO	
Componenti	CANDIDO GINO	SIMONETTI DENIS
Segretario	NEREO DARIO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE

Delegato	PODGORNIK ANTONIO	
Vice Delegato	PREDONZANI ALESSANDRO	
Componenti	MLECUS ALFREDO	CHIORRI AUGUSTO
	CHICCONI CLAUDIO	
Segretario	CHEBER ROBERTO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE

Delegato	BRUNO ANTONIO	
Vice Delegato	DA NOMINARE	
Componenti	FADON FABIANO	DE BELLA ERMANNO
	PIRIONI ROBERTO	
Segretario	FANIGLIULO MARCELLO	

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

Comunicato Ufficiale n. 8 della L.N.D. – Tutela assicurativa Tesserati e Dirigenti LND 2024/2025

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 8 della L.N.D. dd. 01/07/2024, inerente all'oggetto.

Comunicato Ufficiale n. 14 della L.N.D. – Beach Soccer

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 14 della L.N.D. dd. 02/07/2024, inerente all'oggetto.

Circolare N. 1 della L.N.D. – Attività Agonistica 2024/2025

Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, la Circolare n. 1 della L.N.D. dd. 01/07/2024, inerente all'oggetto.

Circolare N. 2 della L.N.D. – Decadenza Affiliazione ex art. 16 NOIF

Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, la Circolare n. 2 della L.N.D. dd. 01/07/2024, inerente all'oggetto.

Circolare N. 3 della L.N.D. – Gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico

Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, la Circolare n. 3 della L.N.D. dd. 01/07/2024, inerente all'oggetto.

Circolare N. 4 della L.N.D. – Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, la Circolare n. 4 della L.N.D. dd. 01/07/2024, inerente all'oggetto.

Circolare N. 5 della L.N.D. – Convenzione LND-USSI

Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, la Circolare n. 5 della L.N.D. dd. 01/07/2024, inerente all'oggetto.

Circolare N. 6 della L.N.D. – Rapporti Organi di informazione

Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, la Circolare n. 6 della L.N.D. dd. 01/07/2024, inerente all'oggetto.

Circolare N. 7 della L.N.D. – Acquisizione diritti audio-video per la stagione sportiva 2024/2025

Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, la Circolare n. 7 della L.N.D. dd. 01/07/2024, inerente all'oggetto.

Circolare N. 8 della L.N.D. – Trasmissione in diretta delle gare dei Campionati dilettantistici attraverso i canali social ufficiali delle Società LND

Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, la Circolare n. 8 della L.N.D. dd. 01/07/2024, inerente all'oggetto.

Circolare N. 9 della L.N.D. – Centro Studi Tributari LND

Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, la Circolare n. 9 della L.N.D. dd. 01/07/2024, inerente all'oggetto.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Consiglio Direttivo

OBBLIGO DI IMPIEGO DI CALCIATORI "GIOVANI" – CAMPIONATI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE 2024/2025

Si comunica che il Consiglio Direttivo della L.N.D., con pubblicazione sul C.U n. 1 del 01.07.2024, ha stabilito che nelle singole gare dell'attività ufficiale 2024/2025, **le Società partecipanti ai Campionati di ECCELLENZA e PROMOZIONE avranno l'obbligo di impiegare** – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – **almeno DUE calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:**

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

- 1 nato dall'1.1.2004 in poi
- 1 nato dall'1.1.2005 in poi

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

- 1 nato dall'1.1.2004 in poi
- 1 nato dall'1.1.2005 in poi

Le Società hanno l'obbligo di rispettare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive, la disposizione minima di impiego dei calciatori sopra indicata.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori.

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2024/2025 – ATTIVITA' GIOVANILE

Secondo quanto previsto dal C.U. n. 1 della L.N.D. dd. 01/07/2024, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, stabilisce la **non obbligatorietà** delle Società partecipanti al Campionato di Prima Categoria 2024/2025 a partecipare con una propria squadra al Campionato Giovanile Under 18, Allievi (Under 17), Giovanissimi (Under 15), Juniores (Under 19).

CAMPIONATI "JUNIORES UNDER 19" 2024/2025

Campionato REGIONALE JUNIORES UNDER 19
Stagione Sportiva 2024/2025
"FUORI QUOTA"

In base a quanto previsto dal C.U. n. 1 della L.N.D., premesso che al prossimo Campionato Regionale Juniores Stagione Sportiva 2024/2025, potranno partecipare i Calciatori nati **dall'1.1.2006 in poi** e che, comunque, abbiamo compiuto il 15° anno di età, si porta a conoscenza delle Società, che sarà consentito l'impiego di un massimo di **TRE calciatori "fuori quota" nati dall'1.1.2005 in poi**.

Campionato PROVINCIALE JUNIORES UNDER 19
Stagione Sportiva 2024/2025
"FUORI QUOTA"

In base a quanto previsto dal C.U. n. 1 della L.N.D, premesso che al prossimo Campionato Provinciale Juniores Stagione Sportiva 2024/2025, potranno partecipare i Calciatori nati **dall'1.1.2006 in poi** e che, comunque, abbiamo compiuto il 15° anno di età, si porta a conoscenza delle Società, che sarà consentito l'impiego di un massimo di **QUATTRO calciatori "fuori quota" nati dall'1.1.2004 in poi.**

Tale disposizione vale anche per le Società Juniores "Pure".

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C/C1 2024/2025 – PARTECIPAZIONE CALCIATORI

Si ricorda che nelle gare del Campionato di Calcio a 5 Serie C/C1 e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2024/2025 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.
Premesso quanto sopra, **alle Società partecipanti al Campionato di Calcio a 5 Serie C/C1 – Stagione Sportiva 2024/2025 – è fatto obbligo di impiegare**

almeno UN calciatore nato dal 01.01.2005
almeno UN calciatore nato dal 01.01.2006

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero di calciatori impiegati. Alle società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

DATE INIZIO CAMPIONATI E COPPE – STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Il Consiglio Direttivo ha così stabilito le date di inizio dei Campionati e Coppa Italia/Regione:

COPPA ITALIA ECCELLENZA	**Sabato**	**24 Agosto 2024**
COPPA ITALIA DI PROMOZIONE	**Mercoledì**	**28 Agosto 2024**
COPPA REGIONE DI 1^CAT	**Domenica**	**01 Settembre 2024**
COPPA REGIONE 2^ CATEGORIA	**Domenica**	**01 Settembre 2024**
COPPA REGIONE 3^ CATEGORIA	**DA DEFINIRE**	
CAMPIONATO DI ECCELLENZA	**Domenica**	**08 Settembre 2024**
CAMPIONATI DI PROMOZIONE	**Domenica**	**15 Settembre 2024**
CAMPIONATI DI 1^ CATEGORIA	**Domenica**	**29 Settembre 2024**
CAMPIONATI DI 2^ CATEGORIA	**Domenica**	**29 Settembre 2024**
CAMPIONATI DI 3^ CATEGORIA	**DA DEFINIRE**	
CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE	**Sabato**	**28 Settembre 2024**
CAMPIONATO UNDER 19 PROVINICIALE	**DA DEFINIRE**	
CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE/ELITE	**Domenica**	**29 Settembre 2024**
CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE/ELITE	**Domenica**	**29 Settembre 2024**
CAMPIONATO UNDER 16 PROVINCIALI	**DA DEFINIRE**	
CAMPIONATO UNDER 14 PROVINCIALI	**DA DEFINIRE**	

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI – STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

In ottemperanza a quanto emanato dalla L.N.D. con C.U. n. 1 dd. 01/07/2024, di seguito si riportano le line guida per le iscrizioni ai Campionati della Stagione Sportiva 2024/2025.

CONDIZIONI PER LE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI

Si ricorda che ai sensi dell'art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni **inderogabili** per l'iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali:

a) la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;

b) **l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;**

c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari:

- Tassa associativa alla L.N.D.;
- Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;
- Assicurazione tesserati;
- Acconto spese per attività regionale e organizzazione.

TERMINI ISCRIZIONI

Si comunica alle società che l'iscrizione (on-line e dematerializzazione) dovrà essere effettuata **entro e non oltre le ore 16.00 dei termini sotto riportati:**

CAMPIONATI 2024/2025	INIZIO ISCRIZIONI	TERMINE PERENTORIO
ECCELLENZA	**Lunedì 15 Luglio 2024**	**Martedì 30 Luglio 2024**
PROMOZIONE	**Lunedì 15 Luglio 2024**	**Martedì 30 Luglio 2024**
1^ CATEGORIA	**Lunedì 15 Luglio 2024**	**Martedì 30 Luglio 2024**
2^ CATEGORIA	**Lunedì 15 Luglio 2024**	**Martedì 30 Luglio 2024**
3^ CATEGORIA	**Lunedì 15 Luglio 2024**	**Martedì 30 Luglio 2024**
COPPA REGIONE DI 1^ CAT.	**Lunedì 15 Luglio 2024**	**Martedì 30 Luglio 2024**
COPPA REGIONE DI 2^ CAT.	**Lunedì 15 Luglio 2024**	**Martedì 30 Luglio 2024**
COPPA REGIONE DI 3^ CAT.	**Lunedì 15 Luglio 2024**	**Martedì 30 Luglio 2024**
JUNIORES REGIONALE UNDER 19	**Lunedì 15 Luglio 2024**	**Martedì 30 Luglio 2024**
ALLIEVI UNDER 17 ELITE/REGIONALI	**Lunedì 15 Luglio 2024**	**Martedì 30 Luglio 2024**
GIOVANISSIMI UNDER 15 ELITE/REGIONALI	**Lunedì 15 Luglio 2024**	**Martedì 30 Luglio 2024**
JUNIORES PROVINCIALI UNDER 19	**Giovedì 01 Agosto 2024**	**Giovedì 29 Agosto 2024**
ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALI	**Giovedì 01 Agosto 2024**	**Giovedì 29 Agosto 2024**
ALLIEVI UNDER 16 PROVINCIALI	**Giovedì 01 Agosto 2024**	**Giovedì 29 Agosto 2024**
GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALI	**Giovedì 01 Agosto 2024**	**Giovedì 29 Agosto 2024**
GIOVANISSIMI UNDER 14 PROVINCIALI	**Giovedì 01 Agosto 2024**	**Giovedì 29 Agosto 2024**
CALCIO A CINQUE SERIE C-C1	**Giovedì 01 Agosto 2024**	**Giovedì 29 Agosto 2024**
COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE	**Giovedì 01 Agosto 2024**	**Giovedì 29 Agosto 2024**
AMATORI	**Giovedì 01 Agosto 2024**	**Giovedì 29 Agosto 2024**

IMPORTI ISCRIZIONI – STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Campionato	*Tassa Associativa alla L.N.D.*	*Diritti d'Iscrizione*	*Acconto spese di gestione*	*Anticipo assicurativo calciatori (*)*	*Premio Assicurativo Dirigenti*
ECCELLENZA	€. 300,00.-	€. 2.500,00.-	€. 1.000,00.-	Vedere calcolo nel "riepilogo costi" portale Società L.N.D. (*)	€. 130,00.-
PROMOZIONE	€. 300,00.-	€. 1.900,00.-	€. 900,00.-		€. 130,00.-
1^ CATEGORIA	€. 300,00.-	€. 1.400,00.-	€. 800,00.-		€. 130,00.-
2^ CATEGORIA	€. 300,00.-	€. 950,00.-	€. 700,00.-		€. 90,00.-
3^ CATEGORIA	€. 300,00.-	€. 660,00.-	€. 500,00.-		€. 90,00.-
CALCIO 5 SERIE C-C1	€. 300,00.-	€. 800,00.-	€. 600,00.-		€. 90,00.-
COPPA ITALIA C5	//	€. 200,00.-	//	//	//
JUNIORES UNDER 19 REGIONALE	//	€. 800,00.-	€. 200,00.-	//	//
JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALE	//	€. 610,00.-	€. 200,00.-	//	//
JUNIORES PROV. SOC. PURA	€. 300,00.-	€. 610,00.-	€. 600,00.-	(**)	€. 90,00.-
AMATORI Escluse le spese arbitrali	//	€. 375,00.-	€. 450,00.-	Compreso nel cartellino	//
COPPA REGIONE AMATORI	//	€. 200,00.-	//	//	//

(*): La L.N.D. ha stabilito che l'acconto relativo all'anticipo assicurativo calciatori sia calcolato sulla base dei tesserati alla data del 30 giugno della stagione precedente (30.06.2024) moltiplicato per €.24,00.

(**): Per quanto riguarda le **Società nuove affiliate** e le **Società Juniores Provinciale "Pura"** gli importi relativi **all'acconto assicurazione calciatori** saranno i seguenti:

Calcio a 11	**€. 780,00**
Juniores "Pura"	**€. 590,00**

IMPORTI ISCRIZIONI CAMPIONATI SETTORE GIOVANILE – STAGIONE SPORTIVA 2024/2025:

Per quanto attiene gli importi relativi alle iscrizioni ai sottoelencati Campionati, si rimane in attesa del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. inerente agli Oneri Finanziari – Stagione Sportiva 2024/2025:

- **ALLIEVI UNDER 17 ELITE/REGIONALI**
- **GIOVANISSIMI UNDER 15 ELITE/REGIONALI**
- **ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALI**
- **ALLIEVI UNDER 16 PROVINCIALI**
- **GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALI**
- **GIOVANISSIMI UNDER 14 PROVINCIALI**

NUOVE AFFILIAZIONI ALLA L.N.D. – STAGIONE SPORTIVA 2024/2025:

Si ricorda che il Consiglio della L.N.D. ha disposto anche per la Stagione Sportiva 2024/2025 la gratuità dei diritti iscrizione al Campionato di **Terza Categoria per le Società neo-affiliate nella Stagione Sportiva 2024/2025** e **per le Società** che, nella medesima Stagione Sportiva, **saranno autorizzate a effettuare il cambio di status da SGS "pure" a LND**, ai fini della partecipazione alla Terza Categoria.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

SI RICORDA CHE I PAGAMENTI DEGLI IMPORTI PREVISTI PER LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI, IN UNA UNICA RATA, TRAMITE IL "PORTAFOGLIO ISCRIZIONI"

Le modalità sono le stesse previste per la ricarica del portafoglio tesseramento:

le Società dovranno, prima dell'invio telematico delle iscrizioni, procedere con una richiesta di ricarica del PORTAFOGLIO ISCRIZIONI pari all'importo risultante nel riepilogo costi ed eseguire il versamento a mezzo BONIFICO BANCARIO sulle seguenti coordinate:

c/c intestato a: F.I.G.C. L.N.D. - COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

Piazza Grande 11 A - Ingresso Via Scamozzi 5 B, 33057 Palmanova

c/o CREDIFRIULI – CREDITO COOPERATIVO FRIULI

IT92-X070-8564-0500-0000-0039-806

Alla richiesta di ricarica dovrà essere allegata la copia del bonifico CON L'INDICAZIONE DEL NUMERO DI MATRICOLA DELLA SOCIETÀ.

La Ricarica sarà disponibile soltanto dopo la convalida da parte del Comitato Regionale.

Una volta che il portafoglio sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del pagamento dell'importo risultante nel riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione – pagamento documenti iscrizione da portafoglio – selezionare il documento – paga selezionati – inserire l'importo totale e confermare pagamento).

La Società troverà nella propria area l'elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla relativa stampa.

Per eventuali problematiche le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale sono a disposizione per l'ausilio necessario.

ESTRATTI CONTO SOCIETA':

Si informa che gli estratti conto societari saranno disponibili sul sito della Lega Nazionale Dilettanti nell'area riservata alle Società a partire **da venerdì 12 luglio 2024**. Gli estratti conto saranno aggiornati alla data del 30 giugno 2024, pertanto eventuali differenze dovranno essere successivamente conguagliate.

CREDITO COOPERATIVO FRIULI:

Il Comitato Regionale informa che, al fine di sostenere le Società negli obblighi di pagamento connessi alle iscrizioni, sussiste la disponibilità del **CREDITO COOPERATIVO FRIULI – CrediFriuli** all'apertura di conti correnti e linee di credito fino alla somma di €.5.000,00 **A CONDIZIONI AGEVOLATE**.

Si invitano le Società interessate a contattare il CREDITO COOPERATIVO FRIULI – CrediFriuli al seguente indirizzo mail **commerciale@credifriuli.it** per tutte le opportune informazioni.

DESIDERATA SOCIETA' – PRECISAZIONE

In considerazione della possibilità da parte delle Società di indicare, all'atto dell'iscrizione on-line, le "desiderata" riguardanti la compilazione del calendario, si ritiene utile precisare quanto segue:

- Le giornate e gli orari di gara saranno fissati dal Comitato Regionale e dalle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali.
- Le richieste delle Società relativamente alla compilazione dei calendari (contrari a / concomitanti a, ecc.) saranno tenute in considerazione ma **non automaticamente accolte**. Il Comitato si rende disponibile a soddisfare le richieste nei limiti del possibile sempre comunque tenendo in considerazione la regolarità dei Campionati.
- Le richieste dovranno pervenire **entro il termine previsto per le iscrizioni.**

Segreteria

ORGANICO CAMPIONATI – STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Si elencano, qui di seguito, le squadre aventi diritto di partecipare ai Campionati Regionali della Stagione Sportiva 2024/2025:

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

Organico N. 18 - Società aventi titolo, attualmente:

1.	CJARLINS MUZANE	Retrocessa dal Camp. Interregionale a seguito Play Out
2.	COM. FONTANAFREDDA	Promossa dal Camp. di Promozione
3.	U.FINCANTIERI MONFALCONE	Promossa dal Camp. di Promozione
4.	NK KRAS REPEN	Promossa dal Camp. di Promozione a seguito Play Off
5.	AZZURRA PREMARIACCO	
6.	CALCIO MANIAGO VAJONT	
7.	CHIARBOLA PONZIANA CALCIO	
8.	COMUNALE FIUME V. BANNIA	
9.	JUVENTINA S.ANDREA	
10.	POLISPORTIVA CODROIPO	
11.	PRO FAGAGNA	
12.	PRO GORIZIA	
13.	RIVE D ARCANO FLAIBANO	
14.	SAN LUIGI CALCIO	
15.	SANVITESE	
16.	TAMAI	
17.	TOLMEZZO CARNIA	
18.	ZAULE RABUIESE / MUGGIA	

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

Organico N. 28 - Società aventi titolo, attualmente:

1.	S.P.A.L. CORDOVADO	retrocessa dal Camp. di Eccellenza
2.	SISTIANA SESLJAN	retrocessa dal Camp. di Eccellenza
3.	TRICESIMO	retrocessa dal Camp. di Eccellenza a seguito Play Out
4.	UNIONE SMT CALCIO	promossa dal Camp. di 1^ Cat.
5.	MANZANESE CALCIO	promossa dal Camp. di 1^ Cat.
6.	MUGGIA 2020	promossa dal Camp. di 1^ Cat.
7.	AZZURRA	promossa dal Camp. di 1^ Cat. a seguito Play Off
8.	CORVA	
9.	FIUMICELLO 2004	
10.	ANCONA LUMIGNACCO	
11.	BUIESE	
12.	CALCIO AVIANO	
13.	CASARSA	
14.	CORDENONESE 3S ASD	
15.	CORMONESE	
16.	FORUM JULII CALCIO	
17.	GEMONESE	
18.	LAVARIAN MORTEAN ESPERIA	
19.	MARANESE	
20.	OL3	
21.	PRO CERVIGNANO MUSCOLI	
22.	RONCHI CALCIO	
23.	SANGIORGINA	
24.	SEVEGLIANO FAUGLIS	
25.	TORRE	
26.	TRIESTE VICTORY ACADEMY	
27.	UNION MARTIGNACCO	
28.	VIRTUS CORNO	

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

Organico N. 42 - Società aventi titolo, attualmente:

1.	CALCIO TEOR	retrocessa dal Camp. di Promozione
2.	PRO ROMANS MEDEA	retrocessa dal Camp. di Promozione
3.	RISANESE	retrocessa dal Camp. di Promozione
4.	RIVOLTO	retrocessa dal Camp. di Promozione
5.	SACILESE A.R.L.	retrocessa dal Camp. di Promozione
6.	SANT ANDREA SAN VITO	retrocessa dal Camp. di Promozione
7.	TRIVIGNANO	retrocessa dal Camp. di Promozione
8.	UNIONE BASSO FRIULI	retrocessa dal Camp. di Promozione
9.	DOMIO	promossa dal Camp. di 2^ Categoria
10.	LA FORTEZZA GRADISCA	promossa dal Camp. di 2^ Categoria
11.	MORSANO AL TAGL.TO	promossa dal Camp. di 2^ Categoria
12.	S.GOTTARDO	promossa dal Camp. di 2^ Categoria
13.	TAGLIAMENTO	promossa dal Camp. di 2^ Categoria
14.	UNION PASIANO	promossa dal Camp. di 2^ Categoria
15.	RIVIERA	promossa dal Camp. di 2^ Categoria a seguito Play Off
16.	TORRE TC	promossa dal Camp. di 2^ Categoria a seguito Play Off
17.	AQUILEIA	
18.	AZZANESE	

19. BARBEANO
20. BREG
21. CALCIO COMUNALE BASILIANO
22. CENTRO SEDIA CALCIO
23. CUSSIGNACCO CALCIO
24. DEPORTIVO JUNIOR
25. ISONZO
26. LIVENTINA SAN ODORICO
27. MARIANO
28. MERETO CALCIO
29. OPICINA
30. PRAVIS 1971
31. RAGOGNA
32. RIVIGNANO
33. ROIANESE
34. ROMANA MONFALCONE
35. SAN DANIELE CALCIO
36. SEDEGLIANO
37. SERENISSIMA PRADAMANO
38. SOVODNJE
39. UNION 91
40. VIGONOVO
41. VIRTUS ROVEREDO
42. VIVAI COOP RAUSCEDO/GRAVIS

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

Organico N. 56 - Società aventi titolo, attualmente:

1.	MLADOST SPORTNO ZDRUZENJE	retrocessa dal Camp. di 1^ Cat.
2.	CALCIO RUDA	retrocessa dal Camp. di 1^ Cat.
3.	SANTAMARIA	retrocessa dal Camp. di 1^ Cat.
4.	S.GIOVANNI	retrocessa dal Camp. di 1^ Cat.
5.	COSTALUNGA	retrocessa dal Camp. di 1^ Cat.
6.	POLISPORTIVA FLAMBRO	retrocessa dal Camp. di 1^ Cat.
7.	UNIONE FRIULI ISONTINA	retrocessa dal Camp. di 1^ Cat.
8.	DIANA	retrocessa dal Camp. di 1^ Cat.
9.	NIMIS	retrocessa dal Camp. di 1^ Cat.
10.	GRIGIONERI SAVORGNANO	retrocessa dal Camp. di 1^ Cat.
11.	FULGOR	retrocessa dal Camp. di 1^ Cat.
12.	MORUZZO	retrocessa dal Camp. di 1^ Cat.
13.	CALCIO BANNIA	retrocessa dal Camp. di 1^ Cat.
14.	VALLENONCELLO	retrocessa dal Camp. di 1^ Cat.
15.	CEOLINI	retrocessa dal Camp. di 1^ Cat.
16.	CAMINO	retrocessa dal Camp. di 1^ Cat.
17.	UNION RORAI	retrocessa dal Camp. di 1^ Cat.
18.	SARONECANEVA	retrocessa dal Camp. di 1^ Cat.
19.	ARTENIESE	
20.	ARZINO	
21.	AUDAX SANROCCHESE	
22.	AURORA BUONACQUISTO	
23.	BERTIOLO	
24.	BUTTRIO CALCIO	
25.	CALCIO PIERIS 1925	
26.	CALCIO SAN LEONARDO	
27.	CAMPANELLE	
28.	CASTIONESE	

29. CHIAVRIS
30. COLLOREDO DI MONTE ALBANO
31. COMUNALE GONARS
32. COMUNALE LESTIZZA
33. MOSSA
34. PALAZZOLO
35. PRATA CALCIO F.G. A.S.D.
36. PURLILIESE
37. REAL CASTELLANA
38. REANESE
39. S.A.P. RAMUSCELLESE
40. SARONE 1975 2017
41. SPILIMBERGO
42. STRASSOLDO
43. STUDENTI
44. TARCENTINA
45. TERZO
46. TIEZZO 1954
47. TORREANESE
48. TREPPO GRANDE
49. TURRIACO 1922
50. UDINE UNITED RIZZI CORMOR
51. UNIONE CALCIO 3 STELLE
52. VALERIANO PINZANO
53. VALVASONE ARZENE S.MART.
54. VESNA
55. ZARJA A.S.D.
56. ZOMPICCHIA

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

Organico N. 40 - Società aventi titolo, attualmente:

1. ARIS S. POLO CALCIO	retrocessa dal Camp. di 2^ Cat. a seguito Play Out
2. ASSOSANGIORGINA	retrocessa dal Camp. di 2^ Cat.
3. BISIACA ASD	retrocessa dal Camp. di 2^ Cat.
4. BLESSANESE	retrocessa dal Camp. di 2^ Cat.
5. CALCIO SAN VITO AL TORRE	retrocessa dal Camp. di 2^ Cat.
6. CALCIO ZOPPOLA	retrocessa dal Camp. di 2^ Cat.
7. CAPORIACCO	retrocessa dal Camp. di 2^ Cat.
8. CAR CICONICCO	retrocessa dal Camp. di 2^ Cat.
9. CASTIONS	retrocessa dal Camp. di 2^ Cat.
10. CAVOLANO	retrocessa dal Camp. di 2^ Cat.
11. COMUNALE POCENIA	retrocessa dal Camp. di 2^ Cat.
12. COSEANO	retrocessa dal Camp. di 2^ Cat.
13. DONATELLO SSD	retrocessa dal Camp. di 2^ Cat.
14. FLUMIGNANO	retrocessa dal Camp. di 2^ Cat.
15. GRADESE CALCIO	retrocessa dal Camp. di 2^ Cat.
16. ISM GRADISCA	retrocessa dal Camp. di 2^ Cat.
17. MAJANESE	retrocessa dal Camp. di 2^ Cat.
18. MALISANA	retrocessa dal Camp. di 2^ Cat.
19. MANIAGO	retrocessa dal Camp. di 2^ Cat.
20. MOIMACCO	retrocessa dal Camp. di 2^ Cat.
21. MONTEBELLO DON BOSCO	retrocessa dal Camp. di 2^ Cat.

22. MONTEREALE VALCELLINA	retrocessa dal Camp. di 2^ Cat.
23. MORARO	retrocessa dal Camp. di 2^ Cat.
24. MUGLIA F.	retrocessa dal Camp. di 2^ Cat.
25. NUOVA OSOPPO	retrocessa dal Camp. di 2^ Cat.
26. PALMARKET PAGNACCO	retrocessa dal Camp. di 2^ Cat.
27. POGGIO	retrocessa dal Camp. di 2^ Cat.
28. POLCENIGO BUDOIA	retrocessa dal Camp. di 2^ Cat.
29. PORPETTO	retrocessa dal Camp. di 2^ Cat.
30. POZZUOLO DEL FRIULI	retrocessa dal Camp. di 2^ Cat.
31. PRIMORJE 1924	retrocessa dal Camp. di 2^ Cat.
32. PRO FAGNIGOLA	retrocessa dal Camp. di 2^ Cat.
33. RANGERS	retrocessa dal Camp. di 2^ Cat.
34. SESTO BAGNAROLA	retrocessa dal Camp. di 2^ Cat.
35. TORVISCOSA	retrocessa dal Camp. di 2^ Cat.
36. UDINE KEEPFIT CLUB G.A.	retrocessa dal Camp. di 2^ Cat.
37. VARMESE	retrocessa dal Camp. di 2^ Cat.
38. VILLANOVA	retrocessa dal Camp. di 2^ Cat.
39. VILLESSE CALCIO	retrocessa dal Camp. di 2^ Cat.
40. VIVARINA ASD	retrocessa dal Camp. di 2^ Cat.

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C-C1

Organico N. 11 - Società aventi titolo, attualmente:

1. C5 MANZANO BRN 1988	retrocessa dal Camp. Serie B
2. NAONIS FUTSAL	retrocessa dal Camp. Serie B
3. AQUILA REALE 2004	
4. ARABA FENICE	
5. C.5 PALMANOVA	
6. CALCETTO CLARK UDINE	
7. CALCIO A 5 TURRIACO	
8. FUTSAL UDINESE	
9. GRADESE CALCIO	
10. NEW TEAM LIGNANO C5	
11. TARCENTO FUTSAL	

CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2023/2024 – FASE PLAY OFF

A seguito dello svolgimento dei Play Off di Promozione, trascriviamo, di seguito, la graduatoria per le ammissioni al Campionato di Eccellenza 2024/2025 precisando che, allo stato, i posti a disposizione risultano essere **n. 1:**

1. **NK KRAS REPEN**
2. CASARSA
3. LAVARIAN MORTEAN ESPERIA
4. FORUM JULII CALCIO

Si ricorda che, come già pubblicato sul C.U. n. 18 dd. 08.09.2023, tutte le società partecipanti ai Play Off **dovranno entro e non oltre VENERDI' 05 LUGLIO 2024 comunicare per iscritto la loro intenzione o meno di accettare il ripescaggio nella categoria superiore.**

La mancanza di tale comunicazione verrà considerata silenzio-assenso.

Non verrà presa in considerazione, da parte del Comitato Regionale, nessuna comunicazione successiva alla data del 05.07.2024.

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2023/2024 – FASE PLAY OFF

A seguito dello svolgimento dei Play Off di Prima Categoria, trascriviamo, di seguito, la graduatoria per le ammissioni al Campionato di Promozione 2024/2025 precisando che, allo stato, i posti a disposizione risultano essere **n. 1:**

1. **AZZURRA**
2. UNION 91
3. SEDEGLIANO
4. CUSSIGNACCO CALCIO
5. VIVAI COOP RAUSCEDO/GRAVIS
6. ISONZO

Si ricorda che, come già pubblicato sul C.U. n. 18 dd. 08.09.2023, tutte le società partecipanti ai Play Off **dovranno entro e non oltre VENERDI' 05 LUGLIO 2024 comunicare per iscritto la loro intenzione o meno di accettare il ripescaggio nella categoria superiore.**

La mancanza di tale comunicazione verrà considerata silenzio-assenso.

Non verrà presa in considerazione, da parte del Comitato Regionale, nessuna comunicazione successiva alla data del 05.07.2024.

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2023/2024 – FASE PLAY OFF

A seguito dello svolgimento dei Play Off di Seconda Categoria, trascriviamo, di seguito, la graduatoria per le ammissioni al Campionato di Prima Categoria 2024/2025 precisando che, allo stato, i posti a disposizione risultano essere **n. 2:**

1. **TORRE TC**
2. **RIVIERA**
3. CALCIO SAN LEONARDO
4. CASTIONESE
5. REANESE
6. TERZO
7. UC 3 STELLE
8. MOSSA
9. CAMPANELLE
10. COMUNALE LESTIZZA
11. VALVASONE ASM
12. SPILIMBERGO

Si ricorda che, come già pubblicato sul C.U. n. 18 dd. 08.09.2023, tutte le società partecipanti ai Play Off **dovranno entro e non oltre VENERDI' 05 LUGLIO 2024 comunicare per iscritto la loro intenzione o meno di accettare il ripescaggio nella categoria superiore.**

La mancanza di tale comunicazione verrà considerata silenzio-assenso.

Non verrà presa in considerazione, da parte del Comitato Regionale, nessuna comunicazione successiva alla data del 05.07.2024.

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 - STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Di seguito ricordiamo l'elenco delle n. 28 società che avranno titolo all'iscrizione al Campionato Regionale Juniores U19 – Stagione Sportiva 2024/2025:

1. ANCONA LUMIGNACCO
2. AZZANESE
3. CALCIO MANIAGO VAJONT
4. CASARSA
5. COMUNALE FIUME V. BANNIA
6. COMUNALE FONTANAFREDDA
7. FIUMICELLO 2004
8. OL3
9. POLISPORTIVA CODROIPO
10. RIVE D ARCANO FLAIBANO
11. ROIANESE
12. SAN LUIGI CALCIO
13. SANGIORGINA
14. SANT ANDREA SAN VITO
15. SANVITESE
16. TAMAI
17. TARCENTINA
18. TOLMEZZO CARNIA
19. TRIESTE VICTORY ACADEMY
20. U.FINCANTIERI MONFALCONE
21. UNION MARTIGNACCO
22. VIRTUS CORNO
23. BUIESE — Campione Provinciale Udine
24. CAVOLANO — Campione Provinciale Pordenone
25. LAVARIAN MORTEAN ESPERIA — Campione Provinciale Gorizia
26. ZAULE RABUIESE — Campione Provinciale Trieste
27. LIVENTINA SAN ODORICO — Vincente Play Off
28. VESNA — Vincente Play Off

COMPLETAMENTO ORGANICO CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES - STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

In caso di vacanza di organico del Campionato Regionale Juniores 2024/2025 per il completamento dello stesso si procederà (su richiesta delle interessate) come sottoindicato:

1. UNIONE FRIULI ISONTINA
2. UNIONE BASSO FRIULI

Nell'eventualità si rendessero disponibili ulteriori posti l'organico verrà completato ad **INSINDACABILE** giudizio del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale.

Visto quanto sopra, si invitano eventuali società NON AVENTI DIRITTO interessate al ripescaggio nella categoria Regionale ad inviare allo scrivente C.R. comunicazione in tal senso all'email

agonistica.fvg@lnd.it

entro e non oltre il 5 luglio 2024.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Segreteria

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 17 - STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Di seguito pubblichiamo l'elenco delle n. 28 società che avranno titolo all'iscrizione al Campionato Regionale Allievi U17 – Stagione Sportiva 2024/2025:

GIRONE ELITE

1.	ANCONA LUMIGNACCO	
2.	CJARLINS MUZANE	
3.	COMUNALE FIUME V. BANNIA	
4.	COMUNALE FONTANAFREDDA	
5.	DONATELLO S.S.D. SRL	
6.	SAN LUIGI CALCIO	
7.	SANGIORGINA	
8.	SANVITESE	
9.	UNION MARTIGNACCO	
10.	TRIESTE VICTORY ACADEMY	Vincente Play Out Elite u17
11.	TORRE	Promossa dal Campionato Regionale u17
12.	UDINE UNITED RIZZI CORMOR	Promossa dal Campionato Regionale u17
13.	CHIONS	Promossa dal Campionato Regionale u17
14.	MANZANESE CALCIO	Promossa dal Campionato Regionale u17

GIRONE REGIONALE

1.	TOLMEZZO CARNIA	Perdente Play Out Elite u17
2.	CALCIO MANIAGO VAJONT	Retrocessa dal Campionato Elite u17
3.	FORUM JULII CALCIO	Retrocessa dal Campionato Elite u17
4.	SACILESE A.R.L.	Retrocessa dal Campionato Elite u17
5.	PRO FAGAGNA	
6.	FIUMICELLO 2004	
7.	PRO ROMANS MEDEA	
8.	SANT'ANDREA SAN VITO	
9.	BUTTRIO CALCIO	
10.	SPILIMBERGO	
11.	CORMONESE	Campione Provinciale Udine
12.	POL. CODROIPO	Campione Provinciale Pordenone
13.	U.FINCANTIERI MONFALCONE	Campione Provinciale Trieste
14.	CASARSA	Vincente FASE FINALE

Eventuali discordanze dovranno essere segnalate allo scrivente Comitato Regionale entro e non oltre il 05 luglio 2024.

COMPLETAMENTO ORGANICO CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 - STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Si comunica che per il completamento organico si procederà come sotto indicato:

GIRONE ELITE

- La squadra perdente la gara PLAY OFF (se disputata) del Campionato REGIONALE Allievi Under 17 - 2023/2024 (se in possesso dei requisiti richiesti);
- La squadra perdente la gara PLAY OUT (se disputata) del Campionato ELITE Allievi Under 17 - 2023/2024 (se in possesso dei requisiti richiesti);
- La squadra quinta classificata o successive del Campionato REGIONALE Allievi Under 17 - 2023/2024 (se in possesso dei requisiti richiesti);

GIRONE REGIONALE

- La squadra perdente la gara di FINALE del Campionato PROVINCIALE Allievi Under 17 - 2023/2024 (se in possesso dei requisiti richiesti);
- Tutte le società che ne faranno richiesta, in base ai punteggi stabiliti dai criteri di ammissione ai CAMPIONATI REGIONALI 2024/2025 previsti **dal Settore Giovanile e Scolastico (Vedi C.U. N. 06 DD. 29.07.2021 del SGS Nazionale).**

Si precisa che NON potranno essere ammesse al Campionato Allievi Under 17 ELITE / REGIONALE – Stagione Sportiva 2024/2025 le squadre di Società che incorrono nelle PRECLUSIONI ed ESCLUSIONI previste dal Settore Giovanile e Scolastico (Vedi C.U. N. 11 DD. 17.08.2023 del SGS Nazionale)

Si precisa, per quanto inerente le **PRECLUSIONI**, che il Consiglio Direttivo ha deliberato che si intenda la mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva (2023/2024) a campionati e tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi (under 17 e/o under 16), Giovanissimi (under 15 e/o under 14), Esordienti **E** Pulcini.

Tutto quanto sopra indicato sarà subordinato alla presentazione delle domande di ripescaggio/completamento organici (in allegato al presente C.U.), debitamente compilate, che le società dovranno presentare allo scrivente C.R. entro il 30 Luglio p.v.

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 15 - STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Di seguito pubblichiamo l'elenco delle n. 28 società che avranno titolo all'iscrizione al Campionato Regionale Giovanissimi U15 – Stagione Sportiva 2024/2025:

GIRONE ELITE

1. ANCONA LUMIGNACCO
2. CHIONS
3. CJARLINS MUZANE
4. COMUNALE FONTANAFREDDA
5. DONATELLO SSD
6. PRO FAGAGNA
7. SAN LUIGI CALCIO
8. SANVITESE
9. TORRE
10. TRIESTE VICTORY ACADEMY
11. MANZANESE CALCIO — Promossa dal Campionato Regionale u15
12. SANT'ANDREA SAN VITO — Promossa dal Campionato Regionale u15
13. U.FINCANTIERI MONFALCONE — Promossa dal Campionato Regionale u15
14. COMUNALE FIUME V.BANNIA — Promossa dal Campionato Regionale u15

GIRONE REGIONALE

1. CALCIO MANIAGO VAJONT	Retrocessa dal Campionato Elite u15
2. S.GOTTARDO	Retrocessa dal Campionato Elite u15
3. UNION MARTIGNACCO	Retrocessa dal Campionato Elite u15
4. UDINE UNITED RIZZI CORMOR	Retrocessa dal Campionato Elite u15
5. TOLMEZZO CARNIA	
6. SANGIORGINA	
7. RIVOLTO	
8. FORUM JULII CALCIO	
9. ZAULE RABUIESE	
10. FIUMICELLO 2004	
11. CASARSA	Campione Provinciale Pordenone
12. CHIARBOLA PONZIANA CALCIO	Campione Provinciale Trieste
13. CUSSIGNACCO CALCIO	2° class. Delegazione Udine
14. PRO GORIZIA	Campione Provinciale Gorizia

Ricordiamo che **le preclusioni hanno priorità rispetto al diritto di ammissione**.
Sulla base di quanto sopra richiamato, si ricorda che è prevista l'ESCLUSIONE dai Campionati Regionali, in entrambe le categorie, in caso di:

mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva (2023/2024) a campionati o tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categoria giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o Pulcini fatte salve le specifiche esigenze regionale esclusivamente per le categorie Esordienti e Pulcini

Pertanto non potrà essere ammessa al Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 2024/2025 la Società:

PALMARKET PAGNACCO

Eventuali discordanze dovranno essere segnalate allo scrivente Comitato Regionale entro e non oltre il 05 luglio 2024.

COMPLETAMENTO ORGANICO CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 - STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Si comunica che per il completamento organico si procederà come sotto indicato:

GIRONE ELITE

- La squadra perdente la gara PLAY OFF (se disputata) del Campionato REGIONALE Giovanissimi Under 15 - 2023/2024 (se in possesso dei requisiti richiesti);
- La squadra perdente la gara PLAY OUT (se disputata) del Campionato ELITE Giovanissimi Under 15 - 2023/2024 (se in possesso dei requisiti richiesti);
- La squadra quinta classificata o successive del Campionato REGIONALE Giovanissimi Under 15 - 2023/2024 (se in possesso dei requisiti richiesti);

GIRONE REGIONALE

- Le squadre seconde classificate (o perdenti gara di spareggio) nelle Delegazioni di Gorizia, Pordenone e Udine del Campionato PROVINCIALE Giovanissimi Under 15 - 2023/2024, ordinate in graduatoria in base ai punteggi stabiliti dai criteri di ammissione ai CAMPIONATI REGIONALI 2024/2025 previsti **dal Settore Giovanile e Scolastico (Vedi C.U. N. 11 DD. 17.08.2023 del SGS Nazionale)**

- Tutte le altre società che ne faranno richiesta, in base ai punteggi stabiliti dai criteri di ammissione ai CAMPIONATI REGIONALI 2024/2025 previsti **dal Settore Giovanile e Scolastico (Vedi C.U. N. 11 DD. 17.08.2023 del SGS Nazionale)**

Si precisa che NON potranno essere ammesse al Campionato Giovanissimi Under 15 REGIONALE – Stagione Sportiva 2024/2025 le squadre di Società che incorrono nelle PRECLUSIONI ed ESCLUSIONI previste dal Settore Giovanile e Scolastico (Vedi C.U. N. 11 DD. 17.08.2023 del SGS Nazionale)

Si precisa, per quanto inerente le **PRECLUSIONI**, che il Consiglio Direttivo ha deliberato che si intenda la mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva (2023/2024) a campionati e tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi (under 17 e/o under 16), Giovanissimi (under 15 e/o under 14), Esordienti **E** Pulcini.

Tutto quanto sopra indicato sarà subordinato alla presentazione delle domande di ripescaggio/completamento organici (in allegato al presente C.U.), debitamente compilate, che le società dovranno presentare allo scrivente C.R. entro il 30 Luglio p.v.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

Segreteria

ISCRIZIONE AI TORNEI ESORDIENTI, PULCINI, PRIMI CALCI E PICCOLI AMICI – STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Il Consiglio Direttivo ha così stabilito i sottoindicati termini di iscrizione ai Tornei Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici – Stagione Sportiva 2024/2025 per le Delegazioni Provinciali di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone:

TERMINI ISCRIZIONI

Si comunica alle società che l'iscrizione dovrà essere effettuata **entro e non oltre le ore 16.00 dei termini sotto riportati:**

TORNEI 2024/2025	INIZIO ISCRIZIONI	TERMINE PERENTORIO
ESORDIENTI	**Giovedì 29 Agosto 2024**	**Giovedì 12 Settembre 2024**
PULCINI	**Giovedì 29 Agosto 2024**	**Giovedì 12 Settembre 2024**
PICCOLI AMICI	**Giovedì 29 Agosto 2024**	**Giovedì 12 Settembre 2024**
PRIMI CALCI	**Giovedì 29 Agosto 2024**	**Giovedì 12 Settembre 2024**

IMPORTI ISCRIZIONI TORNEI ATTIVITA' DI BASE – STAGIONE SPORTIVA 2024/2025:

Per quanto attiene gli importi relativi alle iscrizioni ai sottoelencati Tornei, si rimane in attesa del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. inerente agli Oneri Finanziari – Stagione Sportiva 2024/2025:

- **ESORDIENTI**
- **PULCINI**
- **PICCOLI AMICI**
- **PRIMI CALCI**

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

RISULTATI GARE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

NESSUNA COMUNICAZIONE.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente
avv. Nadir Plasenzotti, vicepresidente
avv. Serena Imbriani, componente e relatore

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 17.06.2024, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/A), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

Procedimento 35/2023-2024/CSA: RECLAMO della ASD Muggia 2020 (Campionato di Prima Categoria, Gir. C del 02.03.2024, gara Pol. Opicina – ASD Muggia 2020 del 02.03.2024) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 108 del 09.05.2024

Con provvedimento pubblicato in C.U. n. 108 del 09.05.2024 il Giudice Sportivo Territoriale disponeva la squalifica per 12 (dodici) gare effettive a carico del calciatore CREVATIN Stefano (ASD Muggia 2020) per aver "*proferito, a più riprese e senza alcun motivo, una grave espressione ingiuriosa a sfondo razziale"* nei confronti del calciatore Diew Mohamadou, tesserato con la ASD Polisportiva Opicina.
Avverso tale decisione, in data 11.05.2024 la ASD Muggia 2020 inoltrava un preannuncio di reclamo a mezzo posta elettronica certificata chiedendo copia telematica dei documenti su cui si basava la decisione del Giudice Sportivo, nonché l'addebito del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva sul proprio conto corrente del Campionato.
In data 14.05.2024 la ASD Muggia 2020 riceveva la documentazione richiesta e il 18.05.2024 trasmetteva reclamo avverso la sanzione comminata al calciatore CREVATIN Stefano, rilevando la "*contradditorietà, erroneità ed illogicità della motivazione, omessa motivazione, nonchè omessa acquisizione di elementi di prova dirimenti per la decisione a favore dell'incolpato*" sulla base dei seguenti motivi:

- nel referto arbitrale e in occasione della sua audizione dinnanzi al Giudice Sportivo Territoriale il direttore di gara ha dichiarato di non aver mai udito proferire nei confronti del calciatore Diew MOHAMADOU alcuna dichiarazione a sfondo razziale né da parte dell'incolpato né da parte di altri, e ciò in palese contraddizione con quanto riportato nel provvedimento impugnato;
- il Giudice Sportivo Territoriale ha ritenuto dirimente per la decisione la testimonianza del calciatore della Polisportiva Opicina Luca MILLACH che tuttavia non ha mai affermato di aver udito l'incolpato proferire la frase incriminata nei confronti di Diew MOHAMADOU, fornendo invece elementi fattuali non circostanziati e discordanti rispetto alle affermazioni del compagno di squadra;
- il Giudice Sportivo Territoriale in modo illogico e contraddittorio ha omesso di assumere la prova testimoniale del capitano della Polisportiva Opicina, Massimiliano COLOTTI, essenziale per

dimostrare l'estraneità dei fatti dell'incolpato, atteso che il direttore di gara aveva dato disposizioni che gli unici a parlare con lui per riferire quanto accadeva in campo fossero i capitani delle due squadre e che nulla questi gli avessero riportato in merito ad eventuali episodi a sfondo razziale;

- il Giudice Sportivo Territoriale ha omesso di motivare le ragioni per le quali non ha inteso dare credito alle dichiarazioni rese dinnanzi alla Procura Federale del capitano del Muggia, Pippan NICOLÒ (il quale ha riferito che se avesse udito espressioni a stampo razzista sarebbe intervenuto) e dell'incolpato Stefano CREVATIN (il quale ha dichiarato di non aver proferito la frase "*omissis*" ma di aver pronunciato l'espressione dialettale inoffensiva "*Quei come ti no dovessi entrar nei campi de calcio*"), ritenendo invece attendibili quelle di Diew MOHAMADOU (destinatario dell'asserita espressione razzista) e Luca MILLACH (il quale ha dichiarato di aver udito insulti a sfondo razzista per ben tre volte durante il secondo tempo);
- le motivazioni del provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale si sono basate sulla relazione della Procura Federale, dai contenuti errati, contraddittori e non corrispondenti ai dati fattuali acquisiti o acquisibili nel corso dell'indagine in quanto l'organo inquirente non ha provveduto a chiedere ai soggetti uditi se fosse stata pronunciata dal CREVATIN la frase dialettale dallo stesso riportata anziché l'espressione "*omissis*" (dal contenuto gravemente discriminatorio);
- le dichiarazioni rese dal giocatore Diew MOHAMADOU sono da considerarsi incoerenti, contraddittorie e finalizzate ad un tentativo di ritorsione postuma legata alla frustrazione per la propria espulsione e per la conseguente sconfitta, tant'è che in seguito alla sua espulsione il Muggia realizzava il goal del vantaggio.

Sulla scorta di tali premesse la reclamante affermava il mancato raggiungimento del livello probatorio minimo richiesto del "*più probabile che non*" ai fini dell'applicazione della sanzione comminata al calciatore della ASD Muggia 2020.

Alla luce dei motivi esposti, la ASD Muggia 2020 chiedeva in via principale di riformare la decisione impugnata annullando la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale, non ritenendo sussistente il fatto oggetto d'incolpazione ovvero perché l'incolpato non ha commesso il fatto addebitato; in via subordinata la riduzione della sanzione nella misura reputata di equità e di giustizia ed in via istruttoria l'acquisizione *ex* art. 58 CGS FIGC delle immagini del secondo tempo della gara in parola registrate dall'emittente televisiva Telefriuli/A tutto Campo nonché l'ammissione *ex* art. 60 CGS FIGC della prova testimoniale come formulata nell'atto introduttivo.

All'esito dell'udienza del 31.05.2024, fissata per la discussione, il Presidente della Corte Sportiva d'Appello Territoriale pronunciava decreto, con il quale si ammetteva ai sensi degli artt. 58 e 61 CGS il file delle riprese televisive depositate dalla reclamante e ai sensi dell'art. 60 CGS la prova testimoniale, convocando i testi SPREAFICO Matteo (ASD Pol. Opicina), DE CANEVA Ludovico (ASD Pol. Opicina), VENTURINI Lorenzo (ASD Muggia 2020) e COSTA Matteo (ASD Muggia 2020) per l'udienza del 17.06.2024.

Nel corso dell'audizione dei testi, avvenuta in contraddittorio con la reclamante, visualizzate anche le immagini di gara, emergeva che durante tutto l'incontro nessuno aveva udito dichiarazioni a carattere discriminatorio né nei confronti del calciatore Diew MOHAMADOU, né tantomeno di alcun altro calciatore.

In particolare, dall'esame delle riprese video del secondo tempo della gara non è stato possibile distinguere i tre episodi riferiti, e non precisamente contestualizzati, dal calciatore Luca MILLACH nei quali sarebbero stati proferiti insulti a sfondo razziale nei confronti di Diew MOHAMADOU e che non hanno trovato riscontro in alcuna delle prove testimoniali né dei compagni di squadra né degli avversari.

Inoltre, con riferimento al minuto 42 del secondo tempo, nel quale a seguito dell'espulsione del calciatore Diew nella zona prossima al centrocampo la quasi totalità dei calciatori si trovava coinvolta in una discussione accesa dinnanzi al direttore di gara, né dalle immagini né dall'audio è stato possibile percepire alcuna frase dal contenuto discriminatorio nei confronti di Diew MOHAMADOU.

Ai fini dell'esame dei fatti riferiti, questa Corte ha ritenuto complementare all'analisi delle immagini video, acquisite in quanto indispensabili ai fini della decisione, l'ammissione d'ufficio della prova testimoniale, misura eccezionale come dimostra il tenore dell'art. 60, comma 1 CGS, ma necessaria nel caso di specie a dare riscontro di quanto avvenuto in campo.

L'adozione di tale misura si rende ancor più imprescindibile quando vi siano episodi di siffatta gravità, che l'ordinamento sportivo è portato a condannare per il disvalore e la lesione di uno dei principi fondamentali su cui esso si fonda, quale quello di non discriminazione (art. 28 CGS).

Per tale motivo, l'esame delle dichiarazioni testimoniali è volto all'individuazione di elementi necessari affinché la sussistenza del fatto incriminato risulti provata sufficientemente, avuto riguardo alla speciale afflittività della sanzione conseguente.

La misura di sufficienza probatoria dettata dall'ordinamento sportivo, invero, costituisce principio consolidato della giurisprudenza in materia per il quale deve attestarsi ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio – così come è invece previsto nell'ordinamento penale – "*nel senso che è necessario e sufficiente acquisire – sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti – una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito*" (Collegio di garanzia CONI, SS.UU. n. 13/2016; CFA n. 101/2023-2024; CFA n. 24/2022-203; CFA, SS.UU, n. 034/2022; CFA, SS.UU., n. 105/2020-2021), indizi che devono corrispondere a dati di fatto certi e pertanto non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza. A differenza dell'ordinamento penale, quello sportivo, caratterizzato da celerità e informalità, non si basa su un meccanismo probatorio eccessivamente rigoroso, ed anzi, in esso assume un ruolo centrale il libero convincimento del giudice, nei limiti, per quest'ultimo, della coerenza e ragionevolezza argomentative e dell'adeguata aderenza ai fatti.
La reclamante reitera l'assunto difensivo secondo cui la frase contestata non è stata udita da alcuno.
Si versa dunque in un caso in cui il fatto lamentato, in concreto, sarebbe noto solo alla persona offesa, che afferma di aver ricevuto l'insulto discriminatorio, e ad un suo compagno di squadra, che dichiara di averlo udito per ben tre volte.
Sulla scorta di tale situazione si rende necessario ogni possibile elemento esplorativo in ordine alla circostanza del verificarsi o meno del fatto, al fine di ricostruire con un ragionevole grado di probabilità quanto accaduto.
Da tale premessa, va osservato come nel caso di specie il rigore imposto alla formazione del convincimento da parte del Giudicante non può prescindere da quanto emerso dall'esame delle immagini video e dalle dichiarazioni di tutti i soggetti uditi sia dalla Procura Federale che da questo Collegio.
Ciò posto, va ribadito che di per sé quanto dichiarato dalla persona offesa costituirebbe un grave comportamento, idoneo a ricevere la gravosa sanzione che l'ordinamento commina per le ipotesi di fatti di carattere discriminatorio.
Va rilevato anche che secondo costante giurisprudenza le dichiarazioni della persona offesa possono essere sufficienti a provare il fatto contestato, ma a condizione che sia verificata l'attendibilità intrinseca del suo racconto (CFA n. 58, 2023/2024).
Tuttavia, il parametro di valutazione deve necessariamente formarsi alla luce di quegli indizi gravi precisi e concordanti idonei al raggiungimento del grado di prova richiesto.
Nel caso specifico, in merito alla valutazione delle dichiarazioni del giocatore Diew MOHAMADOU, non può non tenersi conto che: degli 11 calciatori uditi solo due (lo stesso Diew MOHAMADOU ed il compagno di squadra MILLACH) hanno dichiarato di aver udito la frase incriminata; che il compagno di squadra dell'offeso, Luca MILLACH, non ha saputo circostanziare gli episodi in cui avrebbe per tre volte udito proferire l'insulto all'indirizzo di Diew MOHAMADOU; che il MILLACH durante la gara si trovava in una posizione distante dall'incolpato e dall'offeso; che il direttore di gara non ha udito, né riportato nel referto alcunché in merito; che nel corso della partita alcun giocatore e, soprattutto, nessuno dei due capitani ha riportato nulla all'arbitro stesso; che il Diew MOHAMADOU ha riferito di aver ricevuto l'insulto solo dopo essere stato espulso.
Degli episodi lamentati, inoltre, nulla risulta dalle immagini video del secondo tempo della gara.
Da quanto esposto, all'esito dell'articolata istruttoria compiuta, considerate le circostanze narrate ed i riscontri emersi, questo Collegio ritiene che la versione fornita dal Diew MOHAMADOU non risulta idonea a fondare il giudizio di responsabilità nei confronti dell'odierno incolpato e, conseguentemente, non possa ritenersi verificato il presupposto, corrispondente alla ragionevole certezza imposta dall'orientamento giurisprudenziale sopra riportato, per l'attribuzione della responsabilità in capo al calciatore Stefano CREVATIN.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il reclamo va accolto per i motivi sopra specificati, con conseguente proscioglimento del sig. Stefano CREVATIN dall'addebito a lui ascritto e annullamento della sanzione (squalifica per 12 gare effettive) disposta dei suoi confronti dal GST.
Stante l'accoglimento del reclamo, va disposto nel contempo lo svincolo del contributo.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritenuta la fondatezza del reclamo:

- lo accoglie integralmente, prosciogliendo il sig. Stefano CREVATIN dall'addebito a lui ascritto;
- dispone lo svincolo del contributo.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni prescritte.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:

avv. Luca De Pauli, presidente
avv. Anna Fabbro, componente e relatore
avv. Andrea Canzian, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 19.06.2024, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/A), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

Deferimento TFT–16/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Marco BERNARDO e A.S.D. Pozzuolo Del Friuli:

Il deferimento. Con atto del 28 maggio 2024, la Procura Federale ha deferito avanti al Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia il sig. Marco BERNARDO e A.S.D. Pozzuolo Del Friuli, per le seguenti condotte

- il Sig. **Marco BERNARDO**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per l'A.S.D. Pozzuolo del Friuli, per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 36, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso della la gara Pozzuolo Del Friuli – Chiavris del 14.1.2024 valevole per il girone C del campionato di Seconda Categoria, dopo essersi posizionato all'esterno del recinto di gioco dietro le panchine in quanto già sottoposto ad un provvedimento di inibizione, rivolto all'arbitro le seguenti testuali espressioni: *"omissis"*
- - la società **A.S.D. Pozzuolo Del Friuli** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le condotte poste in essere dal sig. Marco Bernardo, così come descritte nel precedente capo di incolpazione.

La convocazione. Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con decreto del 28 maggio 2024, è stata fissata l'udienza del 19.06.2024. All'ora fissata per la convocazione nessuno è presente per i deferiti. La Procura Federale è rappresentata dal dott. Luca Ricatto.

Il Dibattimento Quanto alla posizione di BERNARDO, il rappresentante dalla Procura Federale, ritenuti provati i fatti, chiedeva la sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione ed euro 400,00 (quattrocento) a titolo di ammenda

La motivazione.. Il deferimento trae origine dalla trasmissione del fascicolo alla Procura Federale, da parte del Giudice Sportivo, al fine di identificare l'autore delle condotte contestate a referto, consistenti nell'aver proferito offese nei confronti dell'arbitro.
L'attività inquirente si è svolta acquisendo documenti e testimonianze da parte di tesserati di entrambe le squadre, oltre che l'audizione del deferito che negava i fatti a lui ascritti. Dall'esame del fascicolo d'indagine i fatti risultano provati. Infatti, non appare plausibile la ricostruzione offerta dall'incolpato il quale, pur non negando la propria presenza nella postazione retrostante le panchine, fuori dal recinto di gioco, tentava di addossare la responsabilità dell'accaduto ad altri non meglio precisati soggetti. L'arbitro, sentito dalla Procura Federale, oltre a confermare quanto riportato a referto, evidenziava puntualmente la posizione dell'incolpato, imputando la mancata identificazione, unicamente all'assenza del nominativo riportato nella distinta di gara, giustificata dal fatto che il sig. BERNARDO (come conferma lo stesso deferito), stava scontando la sanzione dell'inibizione, comminata per analoga condotta (si veda il CU 56 del 14.12.2023). Del resto, la presenza del sig. BERNARDO veniva attestata anche da altri testimoni, uno dei quali confermava, in particolare, di aver visto il signor BERNARDO (dietro la panchina della squadra del Pozzuolo), in stato di agitazione, pronunciare frasi offensive nei confronti dell'arbitro.
La ricostruzione dei fatti permette di giungere ad un giudizio di positivo superamento, quanto alla sussistenza della responsabilità disciplinare prospettata nell'atto di deferimento, della regola di giudizio della ragionevole probabilità, canone – quest'ultimo – che deve necessariamente informare il ragionamento inferenziale proprio del procedimento in ambito sportivo. Costituisce, infatti,

acquisizione granitica della giurisprudenza sportiva quella per cui, se è vero che lo standard probatorio nel procedimento disciplinare sportivo non deve spingersi sino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito o al superamento del ragionevole dubbio, il grado di prova sufficiente per ritenere sussistente una violazione delle regole poste dall'ordinamento speciale deve comunque essere superiore alla semplice valutazione della soglia della probabilità. Come è noto tale criterio costituisce il parametro normativo alla cui stregua il Giudice sportivo è tenuto a conformarsi nella valutazione delle condotte sottoposte al suo scrutinio, come da ultimo ribadito da Corte Federale d'Appello, Sez. I, n. 117/CFA/2022-2023/C, secondo cui "Le affinità tra il giudizio disciplinare e quello penale non possono spingersi fino a costruire un meccanismo probatorio così rigoroso, nel primo caso, da dover concludere, nel dubbio, in favore del reo, ovverosia del soggetto nei cui confronti è richiesta l'applicazione di misure di carattere disciplinare. La diversa connotazione dell'ordinamento sportivo consente margini più ampi alla valutazione dei mezzi di prova e al libero convincimento del giudice, nei limiti, per quest'ultimo, della coerenza e ragionevolezza argomentative e dell'adeguata aderenza ai fatti. Se ne desume che possono essere fatti valere, nel processo sportivo, elementi specifici a fini probatori, assimilabili alla logica – fatta propria dal processo civile e da quello amministrativo – del "più probabile che non", rispetto a cui il giudizio può essere integrato da dati di comune esperienza. Nel senso che è necessario e sufficiente acquisire – sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti – una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito (Corte federale d'appello, SS.UU., n. 35/2021-2022; SS. UU., n. 105/2020-2021; Sez. I, n. 24/2022-203; Sez. IV, n. 18/2022-2023; Sez. I, n. 87/2021-2022; Sez. I, n. 81/2021-2022; sez. I, n. 76/2021-2022; Sez. III, n.68/2021-2022). Poste tali iniziali coordinate, la responsabilità dei deferiti, va confermata. Questa Corte ritiene infatti che, complessivamente valutato il materiale probatorio acquisito al procedimento, sussista quel ragionevole grado di certezza, secondo lo standard probatorio indicato, in ordine alla sussistenza della responsabilità a carico dell'odierno incolpato, fondata proprio su un complesso quadro indiziario grave, preciso e concordante. In tale assetto si innesta anche il positivo riscontro della recidiva specifica, a mente della precedente condanna all'inibizione comminata nel dicembre 2023 e dunque a valere per la stagione sportiva 2023-2024, pacificamente ammessa dall'incolpato, e risultante dal CU n 56 del 14.12.2023. Accertata la condotta illecita in relazione al calciatore deferito, va riconosciuta altresì la responsabilità oggettiva in capo alla società, ex art. 6 comma 2 C.G.S.
Le sanzioni richieste appaiono congrue tenuto conto della richiamata recidiva specifica.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD:

- quanto al Sig. **Marco BERNARDO**, ritenuta la responsabilità per i fatti di cui al deferimento, gli irroga la sanzione della inibizione di 3 (tre) mesi;
- quanto alla **ASD POZZUOLO DEL FRIULI**, ritenuta la responsabilità della stessa per i fatti di cui al deferimento, le irroga la sanzione della ammenda di euro 400,00 (quattrocento/00).

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio la decisione, e poiché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell'art.53 CGS.

==========

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:

avv. Luca De Pauli, presidente
avv. Andrea Canzian, componente e relatore
avv. Anna Fabbro, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 01.07.2024, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/A), all'unanimità dei propri componenti il seguente dispositivo di decisione:

Deferimento TFT–SD 17/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Luigino SANDRIN, Davide FORRESU e SSD SACILESE a r.l.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD:

- quanto al Sig. Luigino SANDRIN, ritenuti non provati i fatti di cui al deferimento, lo proscioglie dall'addebito a lui ascritto;
- quanto al Sig. Davide FORRESU, ritenuti non provati i fatti di cui al deferimento, lo proscioglie dall'addebito a lui ascritto;
- quanto alla SSD SACILESE a r.l., ritenuti non provati i fatti di cui al deferimento, la proscioglie dall'addebito alla stessa ascritto.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio il dispositivo della decisione, e poiché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell'art.53 CGS.

Motivazione riservata nel termine di giorni 30.

==========

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:

avv. Luca De Pauli, presidente
avv. Priscilla Bortolin, componente e relatore
avv. Anna Fabbro, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 01.07.2024, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/A), all'unanimità dei propri componenti il seguente dispositivo di decisione:

Deferimento TFT–SD 18/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Nicolò CIANI, Giovanni Jader RUGGIA e ASD TORRE (di Tapogliano)

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD:

- quanto al Sig. Nicolò CIANI, ritenuti non provati i fatti di cui al deferimento, lo proscioglie dall'addebito a lui ascritto;
- quanto al Sig. Giovanni Jader RUGGIA, ritenuti non provati i fatti di cui al deferimento, lo proscioglie dagli addebiti a lui ascritti;
- quanto alla ASD TORRE (di Tapogliano), ritenuti non provati i fatti di cui al deferimento, la proscioglie dagli addebiti alla stessa ascritti.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio il dispositivo della decisione, e poiché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell'art.53 CGS.

Motivazione riservata nel termine di giorni 30.

ERRATA CORRIGE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Pubblicato in Palmanova ed affisso all'albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 02.07.2024.

Il Segretario
(Silvia Romanin)

Il Presidente
(Ermes Canciani)